

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

in data: 23-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, in presenza presso la sede municipale e contestuale collegamento mediante videoconferenza, convocato nei modi di legge e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

All'appello risultano:

	Pres/Ass		Pres/Ass
BETTINESCHI GABRIELE	P	BENDOTTI GUGLIELMO	P
PIANTONI RUGGERO	P	BELINGHERI MAURO	P
BELINGHERI LEANDRO	P	PEDROCCHI DANIELE	P
BELINGHERI FEDERICA	P	BELINGHERI MATTIA	A
BETTINESCHI LIVIO	A	BENDOTTI PATRIZIA	A

ne risultano assenti 3 e presenti 7. Il consigliere Leandro Belingheri partecipa alla seduta in modalità di videoconferenza online.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marco Giuseppe Agrò che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GABRIELE BETTINESCHI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La sottoscritta, Elena Bettoni - Responsabile del servizio Amministrativo/contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento (art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Colere, 16-06-2021

]	F.to	Ele	na	Bet	toni

La sottoscritta, Elena Bettoni - Responsabile del servizio Amministrativo/contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento (art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Colere, 16-06-2021

	F.to	Elena Bettoni
-		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:
 - o predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a

- copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- o approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento:
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021";

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che l'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 stabilisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che questo Comune con propria delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/07/2020 si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe adottate per l'anno 2019;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTA la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

CONSIDERATO CHE:

- a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;
- b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

- "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

CONSIDERATO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Colere euro 11.038,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da zona rossa ex art 112 del D.L. 34/2020, non utilizzati entro il 31/12/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

CONSIDERATO che si intende sostenere le medesime attività già oggetto delle misure agevolative nello scorso anno, andando a riconoscere ulteriori misure agevolative a favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività;

VALUTATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, l'Amministrazione intende concedere per il solo anno 2021, le riduzioni tariffarie come esposto nell'allegato "B" alla presente deliberazione, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

VALUTATO che il costo della riduzione sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, e per la rimanente parte, mediante fondi derivanti da zona rossa ex art 112 del D.L. 34/2020, non utilizzati entro il 31/12/2020, ovvero mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30/09/2021;
- 2^ rata saldo, con scadenza 02/12/2021;

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati (Allegato "A"), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario:
- 3. DI FISSARE al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4. DI STABILIRE, per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI;
- 5. DI STABILIRE per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1[^] rata acconto, con scadenza 30/09/2021;
 - 2[^] rata saldo, con scadenza 02/12/2021;

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

CON voti unanimi favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

ALLEGATO A)

	Tariffa di riferimento per le utenze domestiche				
	Tariffa utenza domestica	Tariffa fissa	Tariffa variabile		
1.1	USO DOMESTICO-1 COMPONENTE	0,711122	19,055591		
1.2	USO DOMESTICO-2 COMPONENTI	0,829642	50,814910		
1.3	USO DOMESTICO-3 COMPONENTI	0,914299	63,518638		
1.4	USO DOMESTICO-4 COMPONENTI	0,982025	82,574229		
1.5	USO DOMESTICO-5 COMPONENTI	1,049751	101,629820		

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche				
Та	riffa utenza non domestica	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	0,357962	0,136155	
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, SCUOLE, ASOCIAZIONI, LUOGH	0,749484	0,288545	
2.5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,196937	0,460311	
2.6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,894906	0,343008	
2.7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,062701	0,409515	
2.8	UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	1,118633	0,429938	
2.9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,615248	0,235654	
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIE CARTOLERIE	0,973211	0,372334	
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCHERIA, PLURILICENZE	1,196937	0,460835	
2.12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,805416	0,308969	
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,029142	0,395376	
2.14	ATTIVITA INDUSTRIALI	0,481012	0,340389	
2.15	ATTIVITA ARTIGIANALI - PRODUZ. BENI SPECIFICI	0,615248	0,392757	
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB	5,414185	2,077426	
2.17	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	4,071825	1,561604	
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	1,722695	0,659309	
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,778918	2,603721	

Allegato "B" Tabella riduzioni Tari anno 2021 utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti

CAT.	UTENZE	T.F.	T.V.
	Attività	%	%
		RIDUZ.	RIDUZ.
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25%	25%
2.2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25%	25%
2.3	Stabilimenti balneari	25%	25%
2.4	Esposizioni, autosaloni	25%	25%
2.5	Alberghi con ristorante	25%	25%
2.6	Alberghi senza ristorante	25%	25%
2.7	Case di cura e riposo	25%	25%
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	25%	25%
2.9	Banche ed istituti di credito		
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	25%	25%
2.11	Edicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze		
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%	25%
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%	25%
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	25%	25%
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	25%	25%
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	25%	25%
2.17	Bar, caffè, pasticceria	25%	25%
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
2.21	Discoteche, night-club	25%	25%

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO - PRESIDENTE F.to GABRIELE BETTINESCHI IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Marco Giuseppe Agrò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo I per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).	
Colere,	
f.to IL RESPONSABILE	Ezio Belingheri
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2021 ai n.267/00.	sensi dell'art.134, della Legge
Colere,	
f.to IL S	EGRETARIO COMUNALE dott. Marco Giuseppe Agrò
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Colere,	
IL SI	EGRETARIO COMUNALE dott. Marco Giuseppe Agrò